



www.fabigruppoubi.it

DUE ANNI DI CONGEDO RETRIBUITO PER CHI ASSISTE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

Oltre ai tre giorni mensili di permesso (L. 104/1992), l'art. 42 del D.lgs. n. 151/2001 prevede un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste un familiare con handicap grave (sempre che non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto di cura).

Chi può usufruirne

Il congedo può essere usufruito dal dipendente secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente;
- i genitori, naturali o adottivi e affidatari;
- il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei;
- i fratelli/sorelle conviventi se i due genitori sono deceduti o totalmente inabili. I fratelli/sorelle possono subentrare al coniuge convivente se quest'ultimo rinuncia a fruire del congedo oppure non svolge attività di lavoro o sia un lavoratore autonomo;
- parente o affine entro il terzo grado convivente (in assenza di altri soggetti idonei).

Caratteristiche e limiti del congedo

- Il congedo è frazionabile anche a giorni, a settimane o mesi.
- Il congedo può essere fruito fino ad un massimo di due anni per lavoratore.
- Due anni sono anche il limite della durata del congedo riferita alla stessa persona con handicap.
- L'indennità corrisposta è pari all'ultima retribuzione entro un limite massimo di reddito rivalutata annualmente.
- Il periodo di congedo è coperto da contributi figurativi utili alla maturazione del diritto e al calcolo della pensione.
- Durante il congedo non maturano ferie, anzianità di servizio, tredicesima mensilità e TFR.

Come fare

- ✓ Preavvisare l'Azienda che si intende richiedere il congedo 15 giorni prima;
- ✓ Il dipendente deve poi richiedere all'INPS di competenza, attraverso il canale telematico, l'autorizzazione per beneficiare del suddetto permesso specificando il periodo e la persona soggetta a disabilità grave che si assiste;
- ✓ L'INPS inoltrerà al dipendente richiedente e all'Azienda d'appartenenza la certificazione attestante la concessione del permesso.



Maggiori informazioni?

Per chiarimenti, approfondimenti e ulteriori notizie Vi invitiamo a contattare la **FABI** e/o i suoi Rappresentanti Sindacali.

Bergamo, 25 febbraio 2019

FABI - GRUPPO UBI